



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

DECRETO MINISTERIALE

n. 104

del 10 novembre 2011

Prot. n. 9206

Graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali.

VISTA la legge 3.5.1999, n. 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10.5.1999, n.107;

VISTA la legge 17.5.1999, n.144, art.45 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale", aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale".

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292, del 17 dicembre 2007 - Serie Generale ed in particolare l'allegata Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA -

VISTA la sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del CCNL 29.11.2007 sottoscritta il 25 luglio 2008 ed in particolare le modifiche apportate alla citata Tabella B - requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA ;

CONSIDERATO la necessità di riformulare le tabelle di valutazione dei titoli annesse al D.M. 13.12.200, n. 430 in quanto non può più applicarsi il criterio della valutazione del migliore titolo di studio tra quelli previsti per l'accesso in virtù dell'unicità del titolo di studio oggi richiesto;

VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, adottato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, registrato alla Corte dei Conti il 12 gennaio 2001, registro n. 1, foglio n. 9;

VISTO in particolare, l'art. 8, comma 1, del predetto Regolamento, che rinvia ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto e per la formazione delle graduatorie medesime;

VISTO, altresì, l'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento, che stabilisce una validità triennale delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia;

VISTO il D.M. 26.06.2008, n. 59 concernente la formulazione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia relative al triennio 2008/09, 2009/10, 2010/11;

CONSIDERATO che è necessario impartire nuove disposizioni in materia di graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, a seguito della scadenza temporale delle citate graduatorie ;

DECRETA

Art. 1

Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia -Triennio di validità -

1.1 - A decorrere dall'a.s. 2011/2012, con riferimento alle istituzioni scolastiche presso le quali è istituito l'organico concernente i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico sono costituite rispettivamente specifiche graduatorie di circolo e di istituto di terza

fascia, ai sensi dell' art. 5 del Regolamento, approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, d'ora in poi denominato Regolamento.

1.2 - Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico 2008/09, 2009/10, 2010/11 e conservano validità per i periodi stabiliti dall'art. 5, comma 6 del Regolamento. Pertanto le citate graduatorie, formulate ai sensi del presente decreto, hanno validità per il triennio scolastico 2011/12, 2012/13, 2013/14 .

1.3 - Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda . A tale istituzione è affidato il compito di curare lo svolgimento della procedura di cui al presente decreto, con esclusione delle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'assolvimento di tale compito è soddisfatto da tutte quelle istituzioni scolastiche destinatarie della domanda, indipendentemente se nelle stesse citate istituzioni sia o meno istituito l'organico concernente uno o più profili professionali richiesti.

1.4 - Gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di terza fascia sono inseriti , con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (All. A), con l'indicazione delle eventuali preferenze (All. B), nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici (All. C).

Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico 2008/09, 2009/10 e 2010/11, purché presentino domanda di conferma per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i per la medesima o diversa provincia, sarà assegnato, tramite apposita dichiarazione di autocertificazione da parte degli interessati contenuta nel modello di domanda D2, il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie di terza fascia sulla base dei titoli presentati, con termine di scadenza 31 luglio 2008, in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto formulate in base al D.M. 26.06.2008 n. 59

Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti locali fino al 31.12.1999, viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente .

Nei confronti di tutti i candidati il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o con gli Enti locali , per tutti i titoli di servizio da valutare ai sensi delle allegato Tabelle di Valutazione, è valutato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.

1.5 - L'assolvimento degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge 19 marzo 1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali, che prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie, è interamente soddisfatto in sede di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti, dei corrispondenti elenchi provinciali ad esaurimento e delle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze. Nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto non

opera, pertanto, alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni.

1.6 - Coloro che conseguono, per il medesimo profilo professionale, l'inserimento nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato e/o nella correlata prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, sono cancellati dalla corrispondente terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in cui siano già inseriti.

1.7 - Le predette graduatorie vengono utilizzate per l'attribuzione di supplenze, nei casi previsti dagli artt. 1 e 6 del Regolamento stesso, tenuto conto che gli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie di terza fascia delle istituzioni scolastiche delle province di Trieste e Gorizia, per ottenere la nomina su posti disponibili nelle scuole con insegnamento in lingua slovena, debbono possedere almeno una conoscenza di base della lingua slovena, comprovata dal possesso di un titolo di studio conseguito in una istituzione scolastica con insegnamento in lingua slovena, oppure accertata con apposito colloquio.

1.8 - La gestione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia delle istituzioni scolastiche avviene secondo le disposizioni di cui al Regolamento, integrate dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2

Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia

2.1 - Per essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico occorre produrre domanda utilizzando gli appositi modelli (All. D1, D2 e D3), secondo le disposizioni di cui ai successivi artt. 3, 4, 5 e 6.

2.2 - Non possono produrre domanda e, qualora l'abbiano prodotta, la stessa è da ritenere nulla coloro che, per il medesimo profilo professionale, sono già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, negli elenchi provinciali ad esaurimento e/o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, nelle correlate graduatorie di istituto di prima o seconda fascia, della stessa provincia o, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, per altro o altri profili professionali, di diversa provincia.

2.3 - L'aspirante incluso o che, avendone titolo, abbia prodotto domanda di aggiornamento o di inserimento nella graduatoria provinciale permanente di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94 e/o che sia incluso nell'elenco provinciale ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per uno dei profili professionali di cui al precedente comma 1, nel caso in cui intenda cambiare la provincia può presentare domanda di depernamento dalle citate graduatorie e/o elenco e, contestualmente, domanda di inserimento, per il medesimo profilo professionale oggetto della richiesta di depernamento, nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia di altra provincia.

Qualora l'aspirante sia incluso, nella stessa provincia, in più graduatorie provinciali permanenti e/o in più elenchi provinciali ad esaurimento e/o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico, per più profili professionali di cui al precedente comma 1, nel caso in cui intenda cambiare la provincia, deve presentare domanda di depennamento per tutti i profili per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie e/o elenchi, stante l'obbligo di inserimento nelle graduatorie di una sola provincia (art.4, comma 2 lett. b e c).

Ai fini predetti l'aspirante dovrà esplicitamente dichiarare la propria volontà, compilando l'apposito modulo di richiesta di depennamento (All. D 4), e segnalare, altresì, nella sezione " G " del modello di domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia (All. D 1), di aver presentato domanda di depennamento dalle graduatorie provinciali permanenti e/o dagli elenchi provinciali ad esaurimento e/o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di diversa provincia.

L'istanza di depennamento determinerà la cancellazione, a partire dal 1° settembre dell'anno scolastico 2011/12, dalle graduatorie provinciali permanenti o dagli elenchi provinciali ad esaurimento o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e da quelle correlate di circolo e di istituto relative a tutti i profili professionali richiesti e di precedente inclusione nella provincia in cui è stato richiesto il depennamento.

La domanda di depennamento (All. D 4), sottoscritta dall'aspirante, va inviata all' Ufficio Scolastico Provinciale della provincia nelle cui graduatorie lo stesso è inserito, entro il termine perentorio di cui all'art. 4 comma 1 e con le modalità di cui all'art. 5 comma 3 .

La domanda di depennamento (All. D 4), unica per tutti i profili professionali richiesti, deve essere presentata dall' aspirante per tutte le graduatorie provinciali permanenti o elenchi provinciali ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico relativi ai profili professionali di inclusione dai quali, avendone titolo, intende essere depennato .

2.4 - Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Regolamento hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale richiesto.

2.5 - I titoli di studio per l' accesso ai profili professionali di cui all'art.1, comma 1, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6, 8 e 10, sono quelli ridefiniti dalla sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del CCNL 29.11.2007, sottoscritta il 25 luglio 2008 e di seguito indicati per ciascun profilo professionale:

A) - Assistente Amministrativo :

1 - Diploma di maturità .

B) - Assistente Tecnico :

1 - Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale .

Le specificità di cui al punto 1 sono quelle definite, limitativamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli - laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda. (All. C).

C) - Cuoco :

1 - Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.

D) - Infermiere :

1 - Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere.

E) - Guardarobiere :

1 - Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.

F) - Addetto alle aziende agrarie :

- Diploma di qualifica professionale di :

1- operatore agrituristico;

2- operatore agro industriale;

3- operatore agro ambientale.

G) - Collaboratore Scolastico :

1 - diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

2.6 - Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia vigenti nel triennio scolastico 2008/09, 2009/10, 2010/11 di cui al D.M. 26.06.2008, n. 59, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.

2.7 - Hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 3, siano già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94 o negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 75/2001 e D.M. 35/2004 corrispondenti al profilo richiesto.

2.8 - Ai fini del precedente comma 7 sono validi i titoli di studio richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nelle predette graduatorie e/o elenchi.

2.9 - Hanno titolo, altresì, all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto.

Si computa unicamente il servizio effettivo prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o il servizio scolastico prestato con rapporto di impiego a tempo determinato, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire, fino al 31.12.1999, alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, semprechè detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli

Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 - art.6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000, tabella annessa alla O.M. 30.12.2004, n. 91 (All. H) .

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero.

2.10 - Ai fini di cui al precedente comma 9 sono validi i titoli di studio, in base ai quali legittimamente è stato prestato il servizio richiesto, previsti dall'ordinamento all'epoca vigente .

2.11 - Gli aspiranti già inclusi, a pieno titolo, nelle graduatorie di cui ai precedenti commi 6 e 7 o che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, con particolare riferimento al profilo di assistente tecnico, conservano l'accesso esclusivamente alle aree di precedente inclusione o del relativo servizio. Gli stessi, inoltre, possono far valere, per l'accesso ad altre aree, eventuali titoli di studio diversi purchè compresi tra quelli indicati al precedente comma 5, lett. B, ovvero diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale. Gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA di cui al precedente ordinamento , devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

2.12 - I titoli di studio conseguiti da cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico e della Confederazione elvetica sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti ai sensi dell'art. 13 del D.Leg.vo 295/01 o equivalenti ai sensi dell'art. 12 della legge 29/06, ovvero con riserva nelle more dell'equipollenza o dell'equivalenza al corrispondente titolo italiano .

2.13 - I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento o di conferma di cui al successivo art. 4, comma 1 .

Art. 3

Requisiti generali di ammissione

3.1 - Gli aspiranti, oltre che dei requisiti specifici di cui al precedente art. 2, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali di accesso al pubblico impiego:

- a)** - cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b)** - età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
- c)** - godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;

d) - idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;

e) - per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2 - comma 4 - D.P.R. 693/1996).

3.2 - Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.2.1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

a) - godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) - essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

c) - avere adeguata conoscenza della lingua italiana, accertata al momento dell'equipollenza del titolo di studio.

3.3 - Non possono partecipare alla procedura in esame:

a) - coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) - coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) - coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);

d) - coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18.1.1992, n. 16;

e) - coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

f) - i dipendenti dello stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

Art. 4

Termini di presentazione della domanda di inserimento o di conferma, della domanda di scelta delle istituzioni scolastiche e della domanda di depreannamento

4.1 - La domanda di inserimento (**All. D 1**) o di conferma (**All. D 2**) nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia deve essere prodotta entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta emanazione del presente decreto.

L'avviso di pubblicazione ed il presente decreto saranno tempestivamente affissi all'albo degli Uffici scolastici regionali, all'albo degli Uffici Scolastici Provinciali di ciascuna provincia e, contestualmente, all'albo di ciascuna istituzione scolastica statale per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda.

4.2 - La domanda di inserimento (**All. D 1**) o di conferma (**All. D 2**) nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia e la domanda di scelta delle istituzioni scolastiche (**All. D 3**) devono essere prodotte per la stessa ed unica provincia individuata nell'ordine che segue:

a) - a scelta del candidato, nel caso in cui non sia già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia del medesimo o di altro profilo professionale richiesto, di alcuna provincia ;

b) - nella provincia nella cui graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato di altro profilo professionale, sia eventualmente inserito;

c) - nella provincia nel cui elenco provinciale ad esaurimento o nella cui graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali di altro profilo professionale, sia eventualmente inserito;

d) - a scelta del candidato, nel caso in cui sia già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti ed abbia, per tutti i profili professionali per i quali risulta inserito nelle citate graduatorie, presentato domanda di depernamento;

e) - a scelta del candidato, nel caso in cui sia già inserito negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico ed abbia, per tutti i profili professionali per i quali risulta inserito nelle citate graduatorie, presentato domanda di depernamento ;

f) - a scelta del candidato, nel caso in cui sia già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia vigenti nel triennio scolastico 2008/09, 2009/10 , 2010/11 per il medesimo profilo professionale .

g) - a scelta del candidato, nel caso in cui abbia prestato almeno 30 giorni di servizio anche non continuativi , in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto e non sia già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia per il medesimo e/o altro profilo professionale richiesto di alcuna provincia.

4.3 - In tutti i casi di cui al comma precedente, la domanda di inserimento (All. D 1) o la domanda di conferma (All. D 2) e la domanda di scelta delle istituzioni scolastiche (All. D 3) devono essere inoltrate con le modalità di cui rispettivamente al successivo art. 5 comma 3 e art. 6 comma 1 .

4.4 - Specifiche disposizioni saranno diramate mediante apposito Avviso circa i termini della presentazione on line della domanda di scelta delle istituzioni scolastiche (All. D 3).

Art. 5

Domanda di inserimento o di conferma

5.1 - Per essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico occorre produrre domanda utilizzando esclusivamente gli appositi modelli (All. D1 o D2) conformi a quelli allegati al presente decreto .

5.2 - La domanda di inserimento o di conferma nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee è unica per tutti i profili professionali richiesti .

5.3 - Il modello di domanda (All. D1 o D2) può essere presentato a mano, direttamente all'istituzione scolastica prescelta che ne rilascia ricevuta,

oppure spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso, del tempestivo inoltro del modulo di domanda fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Il modello di domanda non può essere inoltrato alle istituzioni scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D'Aosta in quanto le relative Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.

5.4 - Gli aspiranti già inclusi, ai sensi del D.M. 26.06.2008, n. 59 nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del precedente periodo di validità, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 2, comma 6 e fermo restando il possesso dei requisiti di accesso alla procedura in esame, per essere inclusi nelle graduatorie di cui al presente decreto dovranno presentare domanda di conferma (All. D2) nel caso in cui la richiesta nelle suddette graduatorie concerne esclusivamente il/i medesimo/i profilo/i professionale/i , nonché la valutazione dei titoli già dichiarati nella precedente domanda con scadenza 31.07.2008.

5.5 - Conseguentemente alle disposizioni di cui al comma precedente l'aspirante dovrà presentare domanda di inserimento (All.D1) in tutti i casi di difformità rispetto alla precedente domanda con scadenza 31.07.2008.

In tal caso aspirante, pertanto, deve compilare - ex novo - in tutte le sue parti il modulo domanda (All. D 1), indicando il profilo professionale, i titoli di accesso al profilo professionale richiesto, eventuali titoli di cultura e di servizio valutabili ai sensi dell'annessa tabella (All. A), eventuali titoli di preferenza (All. B), nonché i titoli di accesso, limitativamente ai diploma di maturità, ai laboratori per il profilo professionale di assistente tecnico (All. C).

5.6 In ogni caso le dichiarazioni concernenti i titoli di preferenza limitatamente alle lettere M, N, O, R e S devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino sia la domanda di inserimento (All. D 1) che di conferma (All.D 2) in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

5.7 - La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato (non occorre alcuna autenticazione).

5.8 - Nella domanda di inserimento il candidato deve dichiarare :

- A) di non essere inserito a pieno titolo, nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia per il profilo e/o profili richiesti in alcuna provincia;
- B) oppure, di essere già inserito a pieno titolo, nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per altro profilo professionale della medesima provincia;
- C) oppure, di essere già inserito a pieno titolo, nell'elenco provinciale ad esaurimento o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per altro profilo professionale della medesima provincia;
- D) oppure, di essere già inserito a pieno titolo, nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per il medesimo e/o altro profilo professionale di diversa provincia e di aver presentato domanda di

depenamento per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie;

- E) oppure, di essere già inserito a pieno titolo, nell'elenco provinciale ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per il medesimo e/o altro profilo professionale di diversa provincia e di aver presentato domanda di depennamento per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie;
- F) oppure di essere già inserito a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia vigenti nel triennio scolastico 2008/09, 2009/10 , 2010/11 per il medesimo profilo professionale richiesto;
- G) oppure di aver prestato almeno 30 giorni di servizio anche non continuativi , in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto e di non essere già inserito, per il medesimo e/o altro profilo professionale, nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia di alcuna provincia .

5.9 - Nella domanda di conferma il candidato deve dichiarare: a) di essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico 2008/09, 2009/10 e 2010/11, per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i richiesto/i;

b) di mantenere per il triennio 2011/14 per tutti i profili cui ha titolo la valutazione già maturata per l'inclusione nelle graduatorie del triennio 2008/11, anche in caso di cambio provincia o istituzione scolastica che ha valutato la domanda;

c) di essere consapevole che tale scelta è incompatibile con la presentazione dell'allegato D1 e che la richiesta di nuovi profili e/o valutazioni diverse da quella avuta a suo tempo comporta la necessità di compilare l'allegato D1 .

5.10 - Nella domanda il candidato deve indicare il possesso dei requisiti richiesti per l'inserimento nella graduatoria di circolo o di istituto di terza fascia.

5.11 - Il candidato deve specificare nella domanda di inserimento (All. D1) i titoli di cui chiede la valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio (ALL. A), del riconoscimento delle preferenze (ALL. B) e della individuazione della corrispondenza tra titoli ed aree di laboratori, limitatamente agli assistenti tecnici (ALL. C).

5.12 - Coloro che aspirano all'inclusione nella graduatoria di assistente tecnico ed in particolare al laboratorio " conduzione e manutenzione autoveicoli", devono indicare nel modello di domanda anche il possesso della patente D, nonchè del relativo certificato professionale "CQC persone".

Coloro che aspirano all'inclusione nella graduatoria di assistente tecnico ed in particolare quelle relative ai laboratori " conduzione e manutenzione impianti termici" e " termotecnica e macchine a fluido", devono indicare nel modello di domanda anche il possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore.

5.13 - L'idoneità fisica all'impiego di cui al precedente art. 3 - comma 1, lett.d) -deve essere oggetto di dichiarazione del candidato, per quanto a propria

conoscenza, e, successivamente, al momento dell'assunzione, documentata, mediante certificato medico rilasciato dalla competente autorità sanitaria.

5.14 - Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 10, i requisiti di ammissione, nonché i titoli di cultura, di servizio, di preferenza e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di laboratorio, possono essere oggetto: - di dichiarazione sostitutiva rilasciata dal candidato sotto la propria responsabilità; - di autocertificazione in fotocopia con la dicitura "copia conforme all'originale in mio possesso" cui segue la data e la firma del candidato; - di certificazione con riferimento a documenti già in possesso della istituzione scolastica cui è indirizzata la domanda, purchè siano fornite tutte le indicazioni necessarie per la loro individuazione ed acquisizione alla procedura in esame.

Il candidato può, altresì, produrre certificazioni rilasciate dalla competente autorità amministrativa. In tale caso i servizi scolastici devono essere certificati dalla competente autorità della scuola in cui sono stati prestati.

5.15 - L'allegata scheda D 1 o D2 , compiutamente formulata nelle parti che il candidato è tenuto a compilare, sottoscritta e datata dal medesimo, è valida a tutti i fini come autodichiarazione effettuata sotto la propria responsabilità, per quanto in essa rappresentato.

Art. 6

Scelta delle istituzioni scolastiche

Presentazione istanze on line

6.1 - Per tutti gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di 3° fascia di circolo o di istituto la scelta delle istituzioni scolastiche viene effettuata esclusivamente con modalità Web, conforme al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, nel periodo di cui al precedente art. 4 comma 4 .

6.2 - A tal fine, si indicano di seguito le modalità per l'utilizzo della citata funzionalità web, per la cui attuazione sono previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda :

a) - la "registrazione" del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica statale a scelta dell'aspirante, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, viene effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata , "Presentazione Istanze on line-registrazione " , presente sull'home page del sito internet di questo Ministero, sezione Istruzione (www.istruzione.it) :

b) - l' "Inserimento" dell'istanza on line da parte dell'utente . Detta operazione viene effettuata nella sezione dedicata " Presentazione istanze on line - inserimento modello "D 3" presente sull'home page del sito internet di questo Ministero, sezione Istruzione (www.istruzione.it) :

Per quest'ultimo non dovrà essere inviato il modello cartaceo in formato pdf prodotto dall'applicazione in quanto l' istituzione scolastica prescelta lo riceverà automaticamente al momento dell'inoltro.

Nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - Registrazione" allestita sul sito www.istruzione.it sono disponibili strumenti informativi e di supporto per gli utenti che utilizzeranno gli strumenti informatici per la presentazione delle istanze in questione.

6.3 - Ciascun aspirante a supplenza temporanea può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche della medesima ed unica provincia per l'insieme dei profili professionali cui ha titolo .

6.4 - Nel limite delle trenta istituzioni scolastiche, l'aspirante può, includere o meno l'istituzione scolastica destinataria del modello di domanda di inserimento (All. D 1) o di conferma (All.D2).

6.5 - Qualora l'aspirante, che abbia inoltrato o presentato all'istituzione scolastica scelta per la valutazione della domanda il modello D 1 o D2, non inoltri il modello di scelta delle istituzioni scolastiche D 3 , tramite le istanze on line, verrà automaticamente attribuita come istituzione scolastica scelta ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia, la sola istituzione scolastica destinataria della domanda.

6.6 - Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5, l'aspirante che desideri l'inclusione, per non più di trenta istituzioni scolastiche, nella 3° fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee della medesima ed unica provincia deve necessariamente produrre il modello di domanda allegato D 3 di scelta delle istituzioni scolastiche tramite le istanze on line .

6.7 - Trattandosi di graduatorie triennali, gli aspiranti già inclusi ai sensi del D.M. 26.06.2008, n. 59 nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del precedente triennio di validità, per essere inclusi nelle graduatorie di cui al presente decreto dovranno produrre una nuova domanda di scelta delle istituzioni scolastiche (All. D 3). L' aspirante, pertanto, anche in caso di conferma, deve compilare - ex novo - in tutte le sue parti il modulo domanda scelta delle istituzioni scolastiche (All. D 3), secondo le modalità di cui al precedente comma 1.

Art. 7

Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli

7.1 - Nel modello di domanda e nelle relative avvertenze - che fanno parte integrante del presente decreto - sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e ai dati influenti ai fini della presente procedura; vigono , al riguardo , le disposizioni legislative e regolamentari, di cui al Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16.1.2003, n. 3 .

7.2 - I candidati compilano il modello di domanda senza produrre alcuna certificazione. È ammessa esclusivamente la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

7.3 - Nella fase di costituzione delle graduatorie l'ammissibilità della domanda, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli (All. A) e la conseguente posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico (All.C), nonché eventuali preferenze (All.B), derivano esclusivamente dai dati riportati nel modello di domanda.

7.4 - Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16.1.2003, n. 3, sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.

7.5 - All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.

7.6 - In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16.1.2003 n. 3, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo - 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, della corrispondenza titoli/aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello D 3.

7.7 - In dipendenza delle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di erroneo punteggio, ovvero in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia predisposte sia ai sensi del D.M. 26.6.2008, n. 59 che del presente decreto, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.

7.8 - In caso di positiva convalida dei dati, il dirigente scolastico della stessa istituzione scolastica che gestisce il primo rapporto di lavoro rilascia all'interessato apposita certificazione dell'avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda; tale certificazione viene consegnata, in copia, dall'aspirante a ciascuna scuola con la quale contrae rapporti di lavoro, durante tutto il periodo di validità delle graduatorie di circolo e di istituto in questione.

Art. 8

Inammissibilità della domanda Esclusione della procedura

8.1 - Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate oltre il termine indicato nel precedente art. 4 - comma 1, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o la procedura o il profilo professionale cui si riferiscono.

8.2 - L'Amministrazione dispone l'esclusione dei candidati che:

- a) - abbiano presentato domanda in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse;
- b) - abbiano presentato domanda on line di scelta delle istituzioni scolastiche priva della necessaria domanda di inserimento o di conferma;
- c) - risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3;
- d) - abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.

8.3 - La produzione di domande in più istituzioni scolastiche della stessa provincia o in più province comporta, oltre alla esclusione dalla procedura in esame, anche l'esclusione da tutte le graduatorie di circolo o di istituto in cui si chieda l'inserimento e la decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui il candidato sia inserito.

8.4 - Le autodichiarazioni mendaci o l'autoproduzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni penali, come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000,n.445, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla G.U. n.42 del 20.2.2001, modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16.1.2003, n. 3 .

8.5 - Tutti i candidati sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione.

Art. 9 **Ricorsi**

9.1 - Avverso l'esclusione o inammissibilità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente della istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento

9.2 - Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione degli errori materiali.

9.3 - Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali, l'autorità scolastica competente approva la graduatoria in via definitiva.

9.4 - Dopo tale approvazione la graduatoria è impugnabile unicamente con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

9.5 - La pubblicazione delle graduatorie deve avvenire contestualmente nell'ambito della medesima provincia. A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fissa un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.

9.6 - Avverso l'atto contrattuale di assunzione, ovvero avverso la mancata proposta di contratto di lavoro, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente scolastico nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata.

9.7 - I candidati che abbiano presentato ricorso giurisdizionale al TAR o straordinario al Capo dello Stato, avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda o di esclusione, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi sotto condizione alla procedura e iscritti con riserva nella graduatoria.

9.8 - L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo determinato.

9.9 - Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del CCNL 2006/09 .

Art. 10

Procedura informatica di presa visione della disponibilità degli aspiranti

10.1 - Le scuole debbono obbligatoriamente utilizzare la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende possibile la prospettazione della situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti e, conseguentemente, di procedere all'interpello e convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:

- a) se totalmente inoccupati;
- b) se parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d'orario di cui all'art. 4 del Regolamento;
- c) anche se occupati, se ricorra la situazione di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento.

10.2 - Per l'affidabilità ed efficacia di tale procedura è condizione essenziale e tassativa che ciascuna scuola, nel giorno stesso della stipula del contratto con il supplente e della sua presa di servizio, comunichi immediatamente al sistema informativo i dati richiesti relativamente alla supplenza stessa, secondo le istruzioni che al riguardo sono fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura in questione, al fine di assumere a sistema e di rendere fruibili per le altre scuole le situazioni aggiornate caratterizzanti la disponibilità o meno degli aspiranti a supplenza.

10.3 - L'utilizzazione di tale procedura da parte delle scuole preliminarmente ad ogni attività di interpello degli aspiranti è tassativa, ai fini di ogni possibile risparmio di attività superflue nei riguardi di aspiranti non in condizione di accettare la supplenza stessa per il periodo necessario.

10.4 - La visualizzazione della porzione di graduatoria consultata ai fini dell'attribuzione della supplenza deve essere oggetto di apposita stampa, effettuata nel medesimo giorno, che deve rimanere agli atti della scuola, inserita nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita.

Art. 11

Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti

11.1 - Le scuole, previo ricorso alla procedura di cui al precedente art.10, interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante l'utilizzo della piattaforma "Vivifacile" che prevede, per la convocazione multipla o singola dei supplenti, i seguenti passi:

- a) messaggio sms via cellulare, finalizzato ad informare l'aspirante in merito alla convocazione, che rinvia al messaggio di cui alla lettera b);
- b) messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta. Tale messaggio con avviso di ricezione è effettuato

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

con la posta elettronica certificata (PEC) o in assenza di questa con la posta elettronica tradizionale istituzionale o privata (PEL).

11.2 - L'utilizzo della procedura "Vivifacile" è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.

11.3 - La comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve contenere:

- i dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la durata, l'orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
- il termine del giorno e l'ora in cui tassativamente deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;
- le indicazioni di tutti i tramite idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti

Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti tale comunicazione deve inoltre contenere:

- l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;
- la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che trascorse 24 ore da tale termine tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l'offerta e non siano risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione.

11.4 - L'utilizzazione della procedura di convocazione "Vivifacile" comporta necessariamente che gli aspiranti debbano indicare nella compilazione della domanda e nel modello D 3 di scelta delle sedi sia il numero di telefono cellulare che l'indirizzo di posta elettronica (PEL o PEC). Nel caso in cui l'aspirante non disponga, anche temporaneamente della posta elettronica, certificata o meno, questi, una volta ricevuto il messaggio sms, deve prendere contatto con la scuola telefonicamente

11.5 - Nei casi in cui per qualunque motivo l'utilizzazione della piattaforma "Vivifacile" possa risultare non praticabile le scuole provvederanno alle convocazioni utilizzando le metodologie già precedentemente indicate nell'articolo 10 del DM n. 59 del 26 giugno 2008, ma assicurando comunque che i contenuti della comunicazione corrispondano alle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 12

Norme finali e di rinvio

12.1 - Ai fini del presente decreto, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale ATA (DPR n. 588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (DPR n. 420/74), è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali. Il servizio prestato in qualità di aiutante cuoco è equiparato a quello di cuoco ai fini della valutazione relativa a quest'ultimo profilo professionale.

12.2 - Le supplenze temporanee sono conferite con precedenza ai candidati inseriti nella prima fascia delle graduatorie di circolo o di istituto; esaurita tale fascia, ai candidati inseriti nella corrispondente seconda fascia e, infine, ai

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

candidati inclusi in base alle disposizioni di cui al presente decreto, tenendo conto delle preferenze di cui all'allegata scheda (B).

12.3 - Le supplenze di assistente tecnico sono conferite, secondo le modalità previste dal precedente comma, ai candidati che risultino forniti dei titoli specifici richiesti per l'accesso alle aree di laboratorio disponibili a tal fine (ALL.C).

12.4 - Il trattamento economico del rapporto di lavoro così instaurato e le relative modalità sono quelli stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009 e successive integrazioni e modificazioni.

12.5 - Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano purchè compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato.

12.6 - Adeguata pubblicità sarà data al presente decreto mediante la diffusione attraverso la rete INTERNET all'indirizzo < www.istruzione.it >, nonché attraverso la rete INTRANET .

Roma, lì 10.11.2011

***IL MINISTRO
MARIATELLA GELMINI***



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

ALLEGATO A

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Avvertenze di cui alle Tabelle A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5

- A)** Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
- B)** Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri secondo le vigenti modalità di conferimento, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.
- C)** Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. n.420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R. n.588/85 è considerato a tutti gli effetti come servizio prestato nei corrispondenti, vigenti profili professionali.
- D)** I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti. La valutazione di un titolo di studio o di un attestato esclude la possibilità di assegnare punteggi riferiti al corso o alle prove in base ai quali il titolo o l'attestato è stato conseguito.
- E)** Nei confronti di coloro che producano il diploma di istruzione secondaria di primo grado integrato da attestato regionale rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78, di cui al precedente ordinamento, il punteggio è attribuito con riferimento al diploma di scuola media.
- F)** Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.
- G)** Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola. L'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

- se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17);
 - se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83);
- H)** Nei confronti di tutti i candidati il punteggio per qualsiasi tipologia di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.
- I)** La preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell' Istruzione, indipendentemente dall'attestazione del lodevole servizio.
- L)** I figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati sono considerati a carico se nell'anno 2010 non hanno posseduto redditi che nel loro insieme concorressero alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a €. 2.840,51 -



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

Allegato A/1

Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo

A) TITOLI DI CULTURA

- 1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo) :
 - media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi.
 - ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori:
sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9.
 - per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10 .
 - qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 , (2) .

- 2) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (2) (3) : PUNTI 2

- 3) Attestato di qualifica professionale di cui all'art.14 della legge 845/78, attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato) (2): PUNTI 1,50

- 4) Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti da Stato, Regioni o altri Enti Pubblici (si valuta un solo attestato) (2) (4)(7) : PUNTI 1

- 5) Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da Enti pubblici territoriali. Si valuta una sola idoneità: PUNTI 1

B) TITOLI DI SERVIZIO

- 6) Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in : a) Scuole dell'infanzia : statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate; b) Scuole primarie :



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

statali e non statali parificate , sussidiate o sussidiarie; c) Scuole di istruzione secondaria o artistica : statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute; nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero; nelle istituzioni convittuali; d) Scuole non statali paritarie (1) (5) (6) (8),

per ogni anno: PUNTI 6

per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) : PUNTI 0,50

7) Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 6, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali (1) (5) (6) (8),

per ogni anno: PUNTI 1,20

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.:(fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico)

PUNTI 0,10

8) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici (1) (5) ,

per ogni anno: PUNTI 0,60

per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico) PUNTI 0,05



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

Allegato A/2

Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente tecnico, di cuoco, di infermiere

A) TITOLI DI CULTURA

- 1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo) :
 - media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi .
 - ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9.
 - per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10 .
 - qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 , (2) .
- 2) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (2) (3) : PUNTI 2
- 3) Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami, o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale per cui si concorre, oppure nelle precorse qualifiche del personale A.T.A. o non docente, corrispondenti al profilo per cui si concorre. Si valuta una sola idoneità: PUNTI 2

B) TITOLI DI SERVIZIO

- 4) Servizio prestato in : a) Scuole dell'infanzia : statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate; b) Scuole primarie : statali e non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c) Scuole di istruzione secondaria o artistica : statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute ; d) Istituzioni convittuali; istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero in qualità di assistente tecnico (limitatamente a tale profilo professionale); e) Scuole non statali paritarie (1) (5) (6) (8),



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

per ogni anno: PUNTI 6
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) PUNTI 0,50

- 5) Servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di cuoco (limitatamente a tale profilo professionale) (1) (5) (6) (8),

per ogni anno: PUNTI 6
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50

- 6) Servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di infermiere (limitatamente al profilo professionale di infermiere) (1) (5) (6) (8),

per ogni anno: PUNTI 6
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50

- 7) Altro servizio prestato in scuole di cui al punto 4, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (1) (5) (6) (8),

per ogni anno: PUNTI 1,20
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico):
PUNTI 0,10

- 8) Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici (1) (5),

per ogni anno: PUNTI 0,60
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico):
PUNTI 0,05



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

Allegato A/3

Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di guardarobiere

A) TITOLI DI CULTURA

- 1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo) :
 - media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta , qualora espressi in decimi .
 - ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori:
sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9.
 - per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10 .
 - qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 , (2) .

2) Diploma di maturità (2) : PUNTI 3

- 3) Idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici per esami o prove pratiche a posti di guardarobiere o aiutante guardarobiere (limitatamente al profilo di guardarobiere).
Il punteggio viene attribuito una sola volta anche in caso di idoneità in più concorsi: PUNTI 2

B) TITOLI DI SERVIZIO

- 4) Servizio prestato in qualità di guardarobiere o di aiutante guardarobiere in : a) Scuole dell'infanzia : statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate; b) Scuole primarie : statali e non statali parificate , sussidiate o sussidiarie; c) Scuole di istruzione secondaria o artistica : statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute; istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero; nelle istituzioni convittuali; e) Scuole non statali paritarie (1) (5) (6) (8),
per ogni anno: PUNTI 6
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico):
PUNTI 0,50
- 5) Altro servizio prestato nelle scuole di cui al punto 4) ; nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandi femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S. (1) (5) (6) (8),

per ogni anno: PUNTI 1,80
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun anno scolastico):

PUNTI 0,15

- 6) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (5),

per ogni anno: PUNTI 0,60
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico):

PUNTI 0,05



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

Allegato A/4

Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di addetto alle aziende agrarie

A) TITOLI DI CULTURA

- 1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo) :
 - media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi .
 - ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori:
sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9.
 - per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10 .
 - qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (2) .
- 2) Diploma di maturità (2) (3): PUNTI 3
- 3) Idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici per esami o prove pratiche a posti di addetto alle aziende agrarie.
Il punteggio viene attribuito una sola volta anche in caso d'idoneità in più concorsi: PUNTI 2

B) TITOLI DI SERVIZIO

- 4) Servizio prestato in qualità di addetto alle aziende agrarie in: a) Scuole dell'infanzia : statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate; b) Scuole primarie : statali e non statali parificate , sussidiate o sussidiarie; c) Scuole di istruzione secondaria o artistica : statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute; nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero; nelle istituzioni convittuali; d) Scuole non statali paritarie (1) (5) (6) (8),
per ogni anno: PUNTI 6
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico):
PUNTI 0,50
- 5) Altro servizio prestato nelle scuole di cui al punto 4); nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandi femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S. (1) (5) (6) (8),

per ogni anno:

PUNTI 1,80

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun anno scolastico):

PUNTI 0,15

- 6) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (5),

per ogni anno:

PUNTI 0,60

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico):

PUNTI 0,05



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

Allegato A/5

Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico

A) TITOLI DI CULTURA

- 1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo) :
 - media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi .
 - ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori:
sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9.
 - per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10 .
 - qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 . (2)Nel caso in cui tale titolo non sia espresso né in voti né in giudizi, si considera come conseguito con la sufficienza.
Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l'accesso, si valuta il più favorevole. ;

B) TITOLI DI SERVIZIO

- 2) Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in : a) Scuole dell'infanzia : statali, nelle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate; b) Scuole primarie : statali e non statali parificate , sussidiate o sussidiarie; c) Scuole di istruzione secondaria o artistica : statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute; Istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero; Istituzioni convittuali; d) Scuole non statali paritarie (1) (5) (6) (8),
per ogni anno: PUNTI 6
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico):
PUNTI 0,50
- 3) Altro servizio comunque prestato nelle scuole di cui al punto 3) ; nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S. (1) (5) (6) (8),
per ogni anno: PUNTI 1,80



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun anno scolastico):

PUNTI 0,15

- 4) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (5),

per ogni anno:

PUNTI 0,60

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico):

PUNTI 0,05



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

NOTE ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE

- (1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.
- (2) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi, si considerano come conseguiti con la sufficienza.
- (3) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche).
Sono, altresì, valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti, purchè congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado,
Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di 1° livello in Scienze delle attività motorie e sportive.
- (4) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero all'attestato di addestramento professionale viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del D.I. 14.11.1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero dell'Istruzione per il personale da inviare all'estero.
- (5) Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31.12.1999 viene equiparato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente .
Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o gli Enti Locali , per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti Tabelle di Valutazione,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

è assegnato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.

- (6) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come "attestati di addestramento professionale" e come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A/1 allegata al presente Decreto per il profilo di assistente amministrativo.

In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni concernenti la sigla "ECDL" ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialist, IC3, Eipass e MCAS.

La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al termine dei quali sia stato rilasciato un titolo già oggetto di valutazione.

- (7) Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, qualora in uno stesso periodo siano prestati servizi diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va richiesto dall'aspirante con uno soltanto dei servizi coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi della tabella della valutazione dei titoli danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

ALLEGATO B

PREFERENZE

Le preferenze sono quelle indicate nel relativo spazio dell'allegato

D 1 o D 2



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

ALLEGATO C

CORRISPONDENZA TITOLI - AREE DI LABORATORIO

(SOLAMENTE PER ASSISTENTE TECNICO)

Tabella annessa alla O.M. 30.12.2004 n. 91



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

ALLEGATO D1

**MODELLO DI DOMANDA DI INSERIMENTO
(UTILIZZARE IL MODELLO PREDISPOSTO)**

ALLEGATO D 2

MODELLO DI DOMANDA DI CONFERMA
(UTILIZZARE IL MODELLO PREDISPOSTO)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

ALLEGATO D 3

**MODULO PER LA RICHIESTA DI SCELTA DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE**

(UTILIZZARE " Istanze on line ")



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

ALLEGATO D 4

MODULO PER LA RICHIESTA DI DEPENNAMENTO DALLE
GRADUATORIE PROVINCIALI PERMANENTI ; DAGLI ELENCHI
PROVINCIALI AD ESAURIMENTO E DALLE GRADUATORIE
PROVINCIALI AD ESAURIMENTO DI COLLABORATORE
SCOLASTICO E CORRELATE GRADUATORIE DI 1° E 2° FASCIA DI
CIRCOLO E DI ISTITUTO

(UTILIZZARE IL MODELLO PREDISPOSTO)